


Regione Lombardia



Consorzio di bonifica TERRITORI DEL MINCIO

Via P. Amedeo n. 29 – 46100 MANTOVA

REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA

(a sensi art. 85, commi 4 - 5, L.R. Lombardia n. 31/2008 e art. 15, comma 1, R.R. Lombardia n. 3/2010)

Adottato con D.C.A. n. 69 del 13 ottobre 2014, approvato con D.G.R. n. X/2748 del 28 novembre 2014, modificato con D.C.A. n. 56 del 4 novembre 2016

INDICE

TITOLO I – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 1 – Oggetto e ambito di attività	pag.	3
Art. 2 – Definizioni ed allegati	pag.	3
Art. 3 – Attività vietate	pag.	4
Art. 4 – Attività soggette a provvedimento di assenso	pag.	4
Art. 5 – Costituzione di servitù di passaggio	pag.	5
Art. 6 – Esigenze idrauliche	pag.	5
Art. 7 – Obblighi dei frontisti	pag.	5
Art. 8 – Obblighi dei privati	pag.	5
Art. 9 – Scarico delle acque	pag.	6
Art. 10 – Interventi su salti idraulici	pag.	6
Art. 11 – Accesso ai canali	pag.	6
Art. 12 – Competenze	pag.	6
Art. 13 – Manutenzione condotti privati	pag.	7
Art. 14 – Interventi in prossimità di salti idraulici	pag.	7
Art. 15 – Interventi in prossimità di manufatti privati	pag.	7

TITOLO II – DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

Art. 16 – Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti	pag.	8
Art. 17 – Contemporanea presentazione di domande	pag.	8
Art. 18 – Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti	pag.	8
Art. 19 – Durata, revoca, decadenza, rinuncia e modifica	pag.	9
Art. 20 – Canoni, spese d'istruttoria e cauzioni	pag.	9
Art. 21 – Interventi ammissibili con procedure d'urgenza	pag.	10
Art. 22 – Spese dell'atto	pag.	10

TITOLO III – DISPOSIZIONI E PROCEDURE SANZIONATORIE

Art. 23 – Vigilanza e sanzioni	pag.	11
Art. 24 – Verbale di accertamento	pag.	11
Art. 25 – Rinvio	pag.	12

Allegati 1 - 2 - 3 - 4 - 5

TITOLO I – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 1 – Oggetto e ambito di attività

1. Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio esercita nell'ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica, di irrigazione e di autorità di polizia idraulica sul reticolo idrico di competenza, a sensi della L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e del Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010.
2. Il Consorzio ha natura di ente pubblico economico a carattere associativo e l'attività di bonifica e di irrigazione ha rilevanza pubblica.
3. Il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, delle opere consortili ed adotta nei confronti dei proprietari interessati i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.
4. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 13, comma 2, e art. 15, comma 1, del Regolamento regionale di Polizia Idraulica n. 3/2010 ed ha per oggetto:
 - esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione al Consorzio, a sensi comma 5, art. 85, L.R. 31/2008;
 - vigilanza delle opere di bonifica e di irrigazione di proprietà privata il cui funzionamento sia comunque funzionale al corretto esercizio delle attività di bonifica e di irrigazione eseguite dal Consorzio;
 - difesa delle fasce di rispetto del reticolo idrico di bonifica, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

Art. 2 – Definizioni ed allegati

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. Polizia Idraulica: l'attività di controllo e regolazione di competenza dei Consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'articolo 80 della L.R. 31/2008;
 - b. Regolamento regionale: il regolamento regionale di polizia idraulica 8 febbraio 2010 n. 3.
 - c. Autorità di polizia idraulica: il Consorzio di bonifica Territori del Mincio di cui al precedente art. 1;
 - d. Regione: La Regione Lombardia.
 - e. Consorzio: il Consorzio di bonifica Territori del Mincio di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - f. Opere di bonifica: le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'art. 77 della L.R. 31/2008;
 - g. Opere di bonifica di competenza consortile: gli impianti, le canalizzazioni principali e secondarie di scolo e di irrigazione con i relativi manufatti nonché tutte le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria di proprietà consortile e le altre opere di bonifica e di irrigazione la cui competenza sia stata attribuita al Consorzio, dallo Stato o dalla Regione, affinché lo stesso ne curi l'esercizio e la manutenzione;
 - h. Opere di bonifica di competenza privata: tutte le opere, di proprietà privata, destinate di concerto con le altre opere di competenza statale, regionale e consortile ad assicurare una efficace azione di scolo delle acque di esubero dai fondi e il flusso delle acque ad uso irriguo.
 - i. Agente accertatore: il soggetto adibito dal Consorzio agli specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, a sensi art. 70 R.D. n. 215/1933;
 - j. Richiedente: la persona fisica o giuridica che presenti al Consorzio una domanda di provvedimento di assenso;
 - k. Concessione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica pubblica.
(Di norma ed ove non risulti il contrario da titolo valido, sono considerati connotati da natura giuridica pubblica i canali compresi nei seguenti elenchi: Elenco delle acque pubbliche della provincia di Mantova di cui al R.D. 22/10/1905; Primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Mantova di cui al R.D. 4/2/1923; Elenco delle acque pubbliche della provincia di Verona di cui al R.D. 31/12/1931);
 - l. Autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata;

- m. Nulla osta: provvedimento di assenso rilasciato a titolo gratuito (solo spese di istruttoria) dal Consorzio competente per l'esecuzione di opere ed interventi riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica pubblica e privata, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di polizia idraulica;
 - n. Parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua.
2. A complemento delle definizioni del comma 1 si rimanda agli schemi grafici di cui agli allegati 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

Art. 3 – Attività vietate

1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consortili ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:
- a. la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima di metri 10 dal ciglio di tutti i canali del reticolo idrico di bonifica, fatta salva la possibilità del Consorzio di valutare caso per caso la possibilità di ammettere deroghe sino ad una distanza di metri 5. Le recinzioni fisse devono rispettare una distanza minima di metri 5;
 - b. la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal Consorzio;
 - c. qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
 - d. qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
 - e. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
 - f. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
 - g. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
 - h. qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
 - i. qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
 - j. qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

Art. 4 – Attività soggette a provvedimenti di assenso

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso, rilasciati dal Consorzio, nella forma della concessione, autorizzazione o nulla osta, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:
- a. variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consortile;
 - b. costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consortili;
 - c. derivazioni o prelievi di acqua dai canali consortili, per usi diversi da quello agricolo;
 - d. immissione nei canali consortili di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
 - e. costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
 - f. transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consortili con veicoli di ogni tipo;
 - g. estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consortili;

- h. realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
 - i. il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consortili;
 - j. la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
 - k. le opere di miglioramento fondiario dei singoli privati, in particolare i drenaggi sotterranei e gli spianamenti superficiali dei terreni, qualora l'intervento possa interferire con i canali o qualunque altra opera consortile.
2. La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.
 3. L'immissione nei canali consortili di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

Art. 5 – Costituzione di servitù di passaggio

1. Il consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di metri 5 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.

Art. 6 – Esigenze idrauliche

1. Il Consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in conseguenza di sopravvenute esigenze idrauliche o della esecuzione di lavori consortili, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

Art. 7 – Obblighi dei frontisti

1. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.
2. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.
3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. È obbligo del frontista di asportare o regolarizzare il materiale ricavato dagli espurghi, eccettuati quei casi per i quali il Consorzio provvede direttamente.

Art. 8 – Obblighi dei privati

1. Sono obblighi dei privati:
 - a. tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli, le bocche di presa irrigua e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
 - b. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
 - c. mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale flusso e deflusso delle acque;

- d. lasciar libera lungo i canali di scolo e di irrigazione non muniti d'argini, una zona della larghezza di metri 2 per ogni lato, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
 - e. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle loro pertinenze, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette pertinenze;
 - f. tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle loro pertinenze, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 - g. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
 - h. assicurare il libero flusso dell'acqua ad uso irriguo che transiti dai propri fossi e canali per servire altre proprietà aventi diritto che non abbiano accesso diretto ai canali consortili.
2. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Art. 9 – Scarico delle acque

1. Tutti i fossi, condotti e semplici sbocchi di acqua che hanno scarico nei canali consorziali devono essere muniti allo sbocco, a cura dei rispettivi utenti, delle opere necessarie per preservare da qualsiasi danno i canali medesimi ed evitare la discontinuità degli argini, delle scarpate e della viabilità.
2. Resta perciò vietata l'apertura di qualsiasi taglio negli argini o scarpate dei canali consorziali e non può essere mutato il luogo o le modalità di immissione senza preventiva autorizzazione del Consorzio.

Art. 10 – Interventi su salti idraulici

1. I titolari di usi di forza idraulica devono provvedere alla costante pulizia da erbe e qualsiasi materiale galleggiante che resti trattenuto nel tratto di canale posto a monte dei loro opifici, che non dipenda dagli sfalci eseguiti dal Consorzio.
2. Durante le operazioni di diserbo dei canali, i titolari di usi di forza idraulica posti sui canali consorziali hanno l'obbligo di lasciar passare per i loro vasi morti o scaricatori le erbe discendenti, prestando anche aiuto alle maestranze consorziali per facilitare il passaggio delle stesse. Per dette operazioni potrà anche essere richiesta la momentanea sospensione del servizio con abbassamento delle acque di monte e quanto occorra per favorire dette operazioni.

Art. 11 – Accesso ai canali

1. Lungo le banchine e gli argini dei canali del reticolo idrico di bonifica e di quelli privati che per convenzione sono gestiti dal Consorzio, deve essere ovunque lasciato libero il passaggio del personale del Consorzio e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici. Nessuno può intercludere neppure temporaneamente tale passaggio senza autorizzazione dell'Ente. Eventuali opere di interclusione devono essere munite di aperture idonee al passaggio e chiudibili a chiave con consegna della stessa al Collaboratore di zona e/o al Tecnico di campagna.
2. Gli accessi carrai esistenti in adiacenza ai canali sono conservati ed in caso di apposizione di mezzi di chiusura gli stessi devono essere realizzati in modo da consentire il transito anche di attrezzatura meccanica per gli interventi da eseguirsi da parte del Consorzio.
3. Nel caso l'interclusione alle banchine ed agli argini sia determinata da soluzioni di continuità createsi per escavazione di fossi o quant'altro realizzati da privati, il Consorzio ne potrà imporre il ripristino con le procedure del presente regolamento.

Art. 12 – Competenze

1. Alla manutenzione e conservazione dei canali del reticolo idrico di competenza consorziale, delle relative bocche di derivazione e dei manufatti che si trovano sopra di essi e che non siano di competenza specifica di terzi, provvede il Consorzio.
2. Alla manutenzione e conservazione delle bocche di dispensa dai canali consorziali, coi relativi rialzi e sostegni dei

condotti di derivazione, di distribuzione, di restituzione e dei manufatti che si trovano sopra di questi provvedono gli utenti, singolarmente od in comunione, a seconda che le suddette opere siano in uso singolo o comune.

3. Da tali opere di competenza privata sono escluse quelle che per convenzione scritta o delibera dell'organo amministrativo sono mantenute dal Consorzio.

Art. 13 – Manutenzione condotti privati

1. Le spese di manutenzione dei condotti irrigui privati sono sostenute dal o dai fondi utenti, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge, ed a sensi dell'art. 1069 C.C. il proprietario del fondo dominante nel fare le opere necessarie per conservare la servitù deve scegliere il tempo ed il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Se però le opere giovano anche al fondo servente le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Art. 14 – Interventi in prossimità di salti idraulici

1. Ai titolari di usi di forza idraulica posti sui canali consorziali compete l'intera manutenzione dei rispettivi canali, compresi diserbi ed espurghi per la lunghezza di m. 150,00 a monte ed a valle degli opifici stessi e così per una lunghezza complessiva di m. 300,00; dovranno inoltre curare la completa manutenzione ed espurgo dei rispettivi scaricatori.

Art. 15 – Interventi in prossimità di manufatti privati

1. Ai titolari di bocche, sostegni, ponti od altri manufatti posti in fregio od a cavaliere dei canali del reticolo idrico di bonifica spettano le riparazioni dei danneggiamenti prodottisi nei canali in causa dei manufatti stessi. Tale obbligo si estende per la lunghezza di m. 10,00 a monte e di m. 20,00 a valle del manufatto, misurata dagli ingombri esterni dello stesso.

TITOLO II – DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

Art. 16 – Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti

1. Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di provvedimento di concessione, autorizzazione, nulla-osta o parere idraulico deve farne regolare domanda al Consorzio in carta semplice, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito web www.territoridelmincio.it, descrivendo dettagliatamente le opere che si intendono realizzare corredando la domanda, sottoscritta dal richiedente, con i disegni delle opere stesse, e possibilmente copia in formato digitale su CD, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente.
2. La domanda deve inoltre contenere l'indicazione dell'opera di bonifica interessata e la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere.
3. Le procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso sono in capo ai dirigenti del Consorzio.
4. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento richiesto od il diniego motivato.
5. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.
6. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.
7. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio comunica al richiedente l'esito della stessa oltre ai canoni, oneri aggiuntivi ed eventuali cauzioni e le modalità di pagamento delle somme richieste che si renderanno necessarie al fine di ottenere il definitivo provvedimento richiesto. Verificato il versamento delle somme richieste, il dirigente competente emette il provvedimento convocando, se necessario, il richiedente per la sottoscrizione dello stesso.
8. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e sarà possibile procedere contro i trasgressori nei termini, sia di legge, sia del presente regolamento.

Art. 17 – Contemporanea presentazione di domande

1. I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.
2. Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

Art. 18 – Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga alle modalità previste nell'esecuzione dei lavori, il Consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le relative spese al titolare del provvedimento d'assenso.
2. Il richiedente ha l'obbligo di:
 - a. concordare con il Consorzio le date per l'inizio e la fine dei lavori;
 - b. comunicare l'inizio dei lavori nonché la loro conclusione;
 - c. concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio;
 - d. osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio.
3. E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati.

4. Il titolare del provvedimento di assenso è tenuto a compiere ogni atto necessario a garantire una corretta conservazione e manutenzione dell'opera. In caso di accertata violazione ai predetti obblighi, sarà attivata procedura sanzionatoria secondo le procedure previste dal successivo Titolo III.
5. L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la possibilità per il Consorzio di pronunciare la decadenza del provvedimento e la perdita dell'eventuale deposito cauzionale.
6. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere e dai lavori oggetto del provvedimento d'assenso affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
7. Il rilascio del provvedimento d'assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.
8. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, di cui è unico responsabile, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consortili. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.

Art. 19 – Durata, revoca, decadenza, rinuncia e modifica

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rilasciati di norma per una durata di 9 anni, in ogni caso la durata non potrà essere superiore a 19 anni. Tutti i provvedimenti sono rinnovabili su presentazione di apposita istanza almeno tre mesi prima della data di scadenza.
2. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato o modificato dal Consorzio. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Nel caso di modifica, il Consorzio rilascia atto aggiuntivo all'originario provvedimento di assenso, che mantiene la scadenza già prevista.
3. Può inoltre essere pronunciata dal Consorzio la decadenza del provvedimento. Tale eventualità si verifica nei seguenti casi:
 - a. per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
 - b. per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
 - c. per omesso pagamento di una rata del canone;
 - d. per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
 - e. per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e regolamenti.
4. È ammessa la possibilità di rinuncia ad un provvedimento di assenso, così come anche la richiesta di modifica; in questo caso sarà rilasciato atto aggiuntivo all'originario provvedimento che mantiene la scadenza già prevista.
5. Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella struttura ed in caso di inottemperanza provvede il Consorzio in danno dell'intimato, salvo rivalsa sulla cauzione versata.

Art. 20 – Canoni, spese istruttoria e cauzioni

1. L'efficacia dei provvedimenti di assenso (concessione e autorizzazione) è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto per il rilascio di pareri idraulici e nulla osta e per opere insistenti o da realizzarsi su canali facenti parte del reticolo delle opere di bonifica di competenza privata non consortile.
2. Il canone è dovuto:
 - a. per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui dal momento del rilascio della concessione, successivamente per anno solare;
 - b. in caso di rinuncia, ove la stessa non pervenga al Consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del Consorzio;
 - c. in caso di revoca, in ragione dei dodicesimi dall'inizio dell'anno sino alla data di efficacia del provvedimento;
 - d. in caso di decadenza, per l'intero anno corrispondente al provvedimento con cui la stessa viene dichiarata. Il concessionario è comunque tenuto al versamento di un indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area, così come determinato nel provvedimento di decadenza.

3. Per le concessioni il canone annuo è stabilito dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del provvedimento ed è riferito all'anno solare. In caso di versamento di tutti i canoni in un'unica soluzione non si procederà all'aggiornamento.
- 3.1 Limitatamente ai provvedimenti rilasciati in passato, ora scaduti o prossimi alla scadenza, per i quali il canone era fissato in misura pari ad un importo inferiore al minimo previsto dalla normativa regionale, all'atto dell'eventuale rinnovo il nuovo canone sarà pari all'importo minimo previsto dalla normativa regionale.**
- 3.2 All'atto di emettere i provvedimenti di concessione o autorizzazione relativi alle occupazioni presenti abusivamente nel comprensorio consortile che tuttavia non siano di impedimento al corretto svolgimento delle attività consortili, al soggetto destinatario del provvedimento stesso sarà richiesto l'importo di €. 250,00 a titolo di sanzione una tantum e il canone annuo sarà determinato in misura pari all'importo minimo previsto dalla normativa regionale.**
4. Per le autorizzazioni il canone annuo è stabilito nell'importo minimo previsto dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del provvedimento.
5. Per la riscossione dei canoni annui successivi alla prima annualità, è facoltà del Consorzio concedente procedere a mezzo dei ruoli ordinari per la contribuzione consortile.
6. E' facoltà del Consorzio prevedere il versamento di spese d'istruttoria per il rilascio di ogni provvedimento di assenso, indipendentemente dall'esito del procedimento.
7. Le spese di istruttoria sono computate forfetariamente e comprendono le spese sostenute per i sopralluoghi e le perizie che si rendano necessarie in fase di esame preliminare.
- 8. L'importo delle spese di istruttoria sono determinate come segue:**
 - **rilascio provvedimenti di concessione o autorizzazione; nessuna spesa di istruttoria;**
 - **rilascio di nulla osta o pareri idraulici: €. 70,00 (settanta/00);**
 - **rilascio di nulla osta o pareri idraulici relativi a progetti di lottizzazione; €. 1.000,00 (mille/00).**
9. Il dirigente competente del Consorzio ha la facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio consortile ed al corretto esercizio della bonifica e dell'irrigazione. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato sino alla verifica della corretta esecuzione delle opere oggetto di provvedimento, da parte dei tecnici del Consorzio. L'esito della verifica e l'eventuale svincolo del deposito cauzionale saranno comunicati per forma scritta al richiedente.
10. L'importo del deposito cauzionale di cui al precedente comma è determinato dal dirigente responsabile stimando congruamente l'importo dei lavori che si renderebbero necessari per il ripristino dello stato iniziale dei luoghi.

Art. 21 – Interventi ammissibili con procedure d'urgenza

1. E' consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.
4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

Art. 22 – Spese dell'atto

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione: bolli, registrazione, imposte, copie di atti e quant'altro occorresse, sono a carico del richiedente.

TITOLO III – DISPOSIZIONI E PROCEDURE SANZIONATORIE

Art. 23 – Vigilanza e sanzioni

1. Il Consorzio, attraverso i propri agenti accertatori, provvede all'attività di vigilanza e controllo al fine di garantire il corretto funzionamento della rete di bonifica e di irrigazione nel comprensorio consortile.
2. Per l'accertamento delle violazioni punibili con le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, gli agenti del Consorzio esercitano i poteri di cui all'art. 13 L. n. 689/1981.
3. In presenza di accertata violazione ad uno dei divieti od obblighi sanciti dal presente regolamento, gli agenti accertatori di cui al comma 1 procedono all'immediata contestazione della stessa oppure, se ciò non è possibile, alla successiva redazione e notifica di verbale di accertamento, con indicazione dell'ammontare della sanzione e le modalità di pagamento in misura ridotta. Alla notifica dell'atto si provvede entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione a mezzo raccomandata a. r. e, qualora la spedizione non vada a buon fine, si ricorre alle procedure previste per la notificazione degli atti processuali civili. Nel caso il contravventore sia residente all'estero il limite di 90 giorni si intende di 360.
4. Salvi i casi in cui i fatti costituiscano reato, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica sono accertate e punite con sanzione amministrativa e i contravventori sono comunque responsabili dei danni arrecati. Le violazioni dei disposti di cui al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.200,00 a sensi dell'art. 85, comma 5, L.R. n. 31/2008, come stabilita da delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in rapporto alla tipologia della contravvenzione.
5. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, a sensi art. 16 L. n. 689/1981.
6. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio di bonifica scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti, a sensi art. 18 L. n. 689/1981.
7. Il Consorzio, nel caso di riesame dell'accertamento o per avvenuta decorrenza dei termini, emette ordinanza ingiunzione di pagamento, con termine di versamento di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di 60 giorni se il contravventore risiede all'estero. Se entro i predetti termini il contravventore non avrà provveduto al pagamento, l'importo sarà riscosso a mezzo ruolo.
8. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione avanti il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, a sensi art. 6 D. Lgs. n. 150/2011.
9. Qualora il fatto illecito abbia arrecato o possa arrecare un pregiudizio al reticolo idrico di bonifica o alla sicurezza idraulica del comprensorio, il Consorzio oltre all'applicazione della sanzione amministrativa nella misura indicata nel verbale di accertamento, procede alla sua eliminazione secondo le modalità previste dall'art. 14 del R.R. Lombardia n. 3/2010.



Art. 24 – Verbale di accertamento

1. Il verbale di accertamento è scritto su carta libera e deve contenere gli elementi di fatto e di diritto della violazione accertata, ivi compresi:
 - a. l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
 - b. le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c. il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione;
 - d. l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
 - e. l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
 - f. le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione;


- g. la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della 689/1981;
- h. le modalità per presentare richiesta di riesame;
- i. la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

Art. 25 – Rinvio


1. Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti statali e regionali in materia di polizia idraulica e sanzioni amministrative vigenti al momento.







DISTANZE DI RISPETTO DAI CANALI DEL RETICOLO IDRICO
IDRICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO



**DISTANZE DI RISPETTO
CANALI DISPENSATORI CONSORZIALI**



DISTANZE DI RISPETTO
CANALI DISPENSATORI CONSORZIALI



PERTINENZE CANALI DISPENSATORI CONSORZIALI

